

emanata dal Gran Consiglio il 24 maggio 1960<sup>1</sup>

in esecuzione dell'art. 22 cpv. 4 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare<sup>2</sup> e in base all'art. 15 cpv. 3 della costituzione cantonale<sup>3</sup>

**Art. 1 Autorità di vigilanza**

Il Governo vigila all'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare.

**Art. 2 Amministrazione cantonale della tassa militare**

Il Comando di circondario funge da Amministrazione cantonale della tassa militare sotto la direzione del Dipartimento delle finanze e militare.

**Art. 3<sup>4</sup> Autorità di tassazione**

È autorità di tassazione l'Amministrazione cantonale della tassa militare. Per la tassazione di contribuenti aventi domicilio in Svizzera l'autorità di tassazione può valersi del concorso del caposezione e di altri rappresentanti del comune.

**Art. 4<sup>5</sup> Collaborazione dei comuni e dell'Amministrazione delle imposte**

I comuni e l'Amministrazione cantonale delle imposte sono tenuti a fornire i documenti necessari per il calcolo della tassa.

**Art. 5<sup>6</sup> Autorità di ricorso**

Il Tribunale amministrativo è competente a giudicare ricorsi contro le decisioni di reclamo dell'autorità di tassazione.

**Art. 6 Norme di procedura**

Ove il diritto federale o la presente ordinanza non dispongano altrimenti, per la procedura di tassazione, reclamo, ricorso e condono si applicano analogamente le norme della legge cantonale sulle imposte.<sup>7</sup>

**Art. 7<sup>8</sup> Autorità di esazione**

L'Amministrazione cantonale della tassa militare attende all'incasso delle tasse sostitutive.

**Art. 8<sup>9</sup>**

**Art. 9<sup>10</sup> Condono**

Sul condono di tasse d'esenzione, spese e multe decidono in ottemperanza alle norme del diritto federale:

- a) l'Amministrazione cantonale della tassa militare per un importo fino a 1 000 franchi;
- b) il dipartimento per gli importi più elevati. La decisione è definitiva.

**Art. 10 Richiesta di garanzie, sequestro**

L'Amministrazione cantonale della tassa militare è autorità competente a chiedere garanzie e a ordinare il sequestro nonché a promuovere l'esecuzione e il sequestro per debiti.

**Art. 11<sup>11</sup> Azione penale e giudizio su infrazioni**

<sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale della tassa militare è competente per l'azione penale e il giudizio su infrazioni nel senso della relativa legislazione federale per quanto non sono adempiuti i presupposti di condanna a una pena privativa della libertà. Se l'Amministrazione cantonale della tassa militare ritiene adempiuti questi presupposti, trasmette gli atti alla Procura pubblica del Cantone dei Grigioni per l'avvio del procedimento penale o per una decisione di competenza.

<sup>2</sup> L'Amministrazione cantonale della tassa militare ha da notificare per iscritto la decisione amministrativa all'incolpato e da informarlo che egli ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notifica, per chiedere una decisione giudiziaria.

<sup>3</sup> Se la decisione giudiziaria è chiesta in termine, l'Autorità cantonale della tassa militare trasmette gli atti alla competente commissione del tribunale distrettuale. Per la procedura dinanzi a tale commissione fanno stato le norme della legge cantonale sulla giustizia penale<sup>12</sup> concernenti la procedura d'opposizione.

## **Art. 12 Tassazione complementare**

<sup>1</sup> Se una tassa militare non è stata riscossa o è stata rimborsata o condonata a torto, l'Amministrazione cantonale della tassa militare deve esigerla mediante una decisione di tassazione complementare.

<sup>2</sup> Detta autorità eseguisce la necessaria inchiesta, valendosi dei mezzi di indagine della procedura di tassazione.

## **Art. 13<sup>13</sup> Verifica della complementare**

Il controllo cantonale delle finanze verifica la contabilità dell'Amministrazione cantonale della tassa militare.

## **Art. 14 Disposizioni di attuazione del Governo**

<sup>1</sup> Il Governo regola le incombenze degli uffici cantonali tenuti a collaborare con l'Amministrazione cantonale della tassa militare per l'esecuzione della legge federale.

<sup>2</sup> Esso emana le ulteriori disposizioni di attuazione.

## **Art. 15<sup>14</sup> Istruzioni di servizio per i capisezione**

Il Comandante di circondario emana istruzioni di servizio per i capisezione.

## **Art. 16 Disposizioni finali**

<sup>1</sup> L'ordinanza d'esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 1960 contemporaneamente alla legge federale sulla tassa militare.

<sup>2</sup> Alla stessa data è abrogato il regolamento esecutivo sulla tassazione e la riscossione della tassa d'esenzione dal servizio militare del 22 novembre 1934, <sup>15</sup> in quanto esso non sia applicabile per l'esecuzione delle disposizioni transitorie dell'articolo 49 capoversi 2 e 3 della legge federale.

### **Note finali**

- 1 M 31 mar. 1960, 19; PGC 1960, 132
- 2 LF: RS 661; OE: RS 661.1
- 3 CSC 110.100
- 4 Testo giusta DGC 19 feb. 1975; M 4 nov. 1974, 295; PGC 1974/75, 497; entrato in vigore il 1° mar. 1975
- 5 Testo giusta DGC 19 feb. 1975; M 4 nov. 1974, 295; PGC 1974/75, 497; entrato in vigore il 1° mar. 1975
- 6 Testo giusta DGC 19 feb. 1975; M 4 nov. 1974, 295; PGC 1974/75, 497; entrato in vigore il 1° mar. 1975
- 7 CSC 720.000
- 8 Testo giusta DGC 26 feb. 1990; M 16 ott. 1989, 337; PGC 1989/90, 681; entrato in vigore 1° set. 1990
- 9 Abrogazione giusta DGC 26 feb. 1990; vedi nota art. 7
- 10 Testo giusta DGC 26 feb. 1990; vedi nota art. 7
- 11 Testo giusta DGC 5 ott. 1999; M 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1ª lettura), 417 (2ª lettura)
- 12 CSC 350.000
- 13 Testo giusta DGC 26 feb. 1990; vedi nota art. 7
- 14 Testo giusta DGC 26 feb. 1990; vedi nota art. 7
- 15 RC VIII, 791